

ti, de' quali effo Capitano farà refponfabile fino a che ne avrà fatta la consegna al Magiftrato all'Armar, per effer dati ai legittimi Eredi.

51

Neffun Capitano, o Patrone potrà vender il Baftimento, fe non farà munito di un efpreffa legal Procura del fuo Parcenevole, che gliene dia la commiffione, e la facoltà.

52

Li Capitanj, e Patroni goderanno, giufto la pratica della noftra Piazza Mercantile, li diritti della Cappa, e Primaggio, a mifura, e col ragguglio de' Luoghi, da dove, o per dove navigheranno.

53

Accadendo talora, che nelle Camere de' Baftimenti, abbenchè fiano d'alloggio, ed ufo de' Capitanj, pure vi fi rpongano delle Mercanzie, e degli Effetti fottili, o fi cedano fpeffo a de' Paffeggieri; perciò li Capitanj medefimi dovranno, prima d'uscire da quefti Porti, convenire in ifcritto con i refpettivi lor Parcenevoli fopra l'attinenza, o distribuzione de' Noli, che da effe Camere fi ritraeffero; che fe fra di loro non conveniffero, s'intenderà, che per gli Effetti fottili, e Contanti un terzo del Nolo fia a beneficio del Capitano, e due terzi del Parcenevole, e per l'altre Mercanzie, e Paffeggieri fia divifo in giufta metà